FNOPI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **36/2023**

Protocollo: P-6661/III.2

Data.: 4 maggio 2023

Oggetto: **Decreto–legge 2 marzo 2023, n. 16 "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina"**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Al Presidente della
Commissione d'Albo Infermieri

Al Presidente della
Commissione d'Albo Infermieri Pediatrici

Loro Sedi

Si informano gli Ordini Provinciali che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - del 28/4/2023, n. 99 è stato pubblicato il decreto – legge 2 marzo 2023, n. 16 recante "*Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina*".

Di particolare rilevanza, avendo ricadute dirette sul funzionamento degli Ordini, è l'art. 2 – *bis* del decreto – legge in argomento che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di operatività della "*deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini*" di cui all'art. 34 del D.L. n. 21/2022 e s.m.i. originariamente fissato al 4 marzo 2023.

Per comodità di lettura, si riporta integralmente l'art. 34, co. 1, del D.L. n. 21/2022 e s.m.i. come modificato dal decreto-legge in argomento: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini*

Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma
Tel.: +39 06 46200101 - CF: 80186470581
federazione@cert.fnopi.it - www.fnopi.it

FNOPI

professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" (sottolineato aggiunto).

Ciò posto, come già evidenziato da questa Federazione con la circolare n. 51/2022, la norma riportata, a differenza delle disposizioni che prevedono una deroga in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie a seguito della presentazione dell'istanza alle Regioni da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza (si veda da ultimo circolare FNOPI n. 33/2023), non prevede la stessa procedura in quanto in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo.

Di conseguenza:

- l'esercizio della professione sanitaria è temporaneo. La deroga vale fino alla data del 31 dicembre 2023;
- il reclutamento temporaneo può essere attivato solo dalle Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private;
- i sanitari interessati devono essere muniti di Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati. Si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico;
- le modalità di reclutamento previste sono: contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa;
- le strutture sanitarie che adottano tale procedura devono trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio insistono, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati e la documentazione attestante il possesso della qualifica sanitaria munita di traduzione asseverata dal Tribunale;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano conservano la documentazione e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari reclutati e lo trasmettono ai relativi Ordini professionali secondo le modalità all'uopo stabilite dalle predette amministrazioni.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Firmato digitalmente da
Barbara Mangiacavalli
CN = Barbara Mangiacavalli
C = IT